

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 601

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SIGONA, LA GRUA, CONTE, PALUMBO**

Modifiche all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443,  
concernenti i limiti dimensionali dell'impresa artigiana

*Presentata il 25 maggio 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema occupazionale è oggi tra quelli che maggiormente affliggono la società italiana. Il tema del milione di posti di lavoro entro i prossimi due anni viene dibattuto ad ogni livello tra fiducia e scetticismo, tra toni da promesse messianiche ed apostrofi di palese mendacio, il tutto mentre molte famiglie e moltissimi giovani si dibattono nella dura lotta del quotidiano. Si ritiene, anche su istanze provenienti dalla base artigiana del Paese, che un raddoppio dei limiti dimensionali degli occupati nell'impresa artigiana, possa favorire la creazione di migliaia di posti di lavoro in tutta Italia. Ciò in quanto molte imprese preferiscono bloccare l'espansione della propria azienda ai limiti di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, per non perdere la possibilità di fruire dei benefici previsti

per gli artigiani, ma soprattutto per non consegnare le proprie piccole aziende ai sindacati di sinistra, per non essere obbligati a non essere più padroni delle proprie attività, che spesso passano nelle mani di chi gestisce sindacalmente il personale. Oltretutto tale raddoppio dei limiti dimensionali, previsti dalla citata legge n. 443 del 1985, determina, nel contempo, una fluidità di mercato che, pur non riconducendo del tutto al tema delle cosiddette « gabbie salariali », tiene in debito conto un rapporto imprenditore-dipendenti collegato alle microrealità locali delle varie entità territoriali italiane. L'urgenza della modifica dell'articolo 4 della legge n. 443 del 1985 nasce anche dalla necessità, — oltre che della creazione di migliaia di posti di lavoro nel Meridione, laddove sono numerosissime le imprese artigiane delibe-

ratamente ferme ai limiti dimensionali di cui alla legge in questione —, di adeguare, dopo circa dieci anni, tali limiti alle esigenze di ritmi produttivi che, avvalendosi di una maggiore meccanizzazione per la lavorazione in serie, necessitano di personale, che, attraverso l'apprendistato, venga a conoscenza delle innovazioni tecnologiche più avanzate. Appare pertanto difficile oggi rifiutare una modifica legislativa che risponderrebbe a tre sostanziali requisiti:

creazione di almeno 50.000 posti di lavoro;

rapporto dei salari alle realtà locali;

introduzione di giovani apprendisti alle conoscenze delle nuove tecnologie produttive del settore artigiano.

Riteniamo pertanto, onorevoli colleghi, che la modifica proposta debba essere approvata in tempi assai rapidi per dare risposte agli artigiani che intendono ingrandire le proprie aziende senza perdere la qualifica di artigiano, anche per la tipicità della conduzione aziendale e del lavoro prodotto.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* per l'impresa che non lavora in serie: un numero massimo di 36 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 18 e comunque di numero non superiore alla metà dei dipendenti;

*b)* per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un numero massimo di 25 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 12;

*c)* per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un numero massimo di 50 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 25 e comunque di numero non superiore alla metà dei dipendenti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

*d)* per l'impresa di trasporto: un numero massimo di 25 dipendenti;

*e)* per le imprese di costruzioni edili: un numero massimo di 30 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 15 ».